

Studio notarile Alessandra Mascellaro

PROCURE PROVENIENTI DALL'ESTERO

- Per procure provenienti dall'estero si intendono quelle ricevute o autenticate da un notaio o dall'autorità consolare di uno Stato estero. Non sono procure estere quelle ricevute o autenticate dal Consolo italiano.

- Accade spesso che le procure consolari presentino dei vizi di forma, per la mancata osservanza delle prescrizioni di legge sulla redazione degli atti pubblici, che trovano applicazione anche agli atti consolari. E' quindi necessario verificare con attenzione che siano state rispettate le disposizioni della legge notarile (menzioni relative all'accertamento dell'identità personale, della lettura dell'atto ed allegati, ecc.).

- Presupposti per l'utilizzo di procure redatte all'estero sono i seguenti:

1) - **Traduzione** in lingua italiana della procura, asseverata da un traduttore ufficiale

2) - **Legalizzazione** della procura

N.B.

- per gli atti provenienti da alcuni Stati esteri, con cui esiste apposita convenzione (convenzione dell'Aja del 1961), la legalizzazione è sostituita dalla "**apostille**", apposta (generalmente in lingua francese) dalla stessa Autorità estera. Così, per esempio, per la Svizzera

- per gli atti provenienti da alcuni Stati esteri (es., Germania, Francia), vi è l'**esenzione totale** sia da legalizzazione che da "apostille". In tale ultimo caso, è opportuno citare nell'atto la legge di ratifica della convenzione che esenta dalla legalizzazione

3) - **Deposito** della procura estera nella raccolta degli atti di un notaio italiano, o di un archivio notarile, con apposito verbale di deposito.

Tale deposito non è necessario se l'atto cui va allegata la procura è un atto pubblico, o una scrittura privata autenticata conservata nella raccolta del notaio autenticante.